

POLITICHE PER LA MOBILITA' E LE INFRASTRUTTURE

Anna Traniello Gradassi

1. LE POLITICHE PER LE OPERE IDRAULICHE, LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, PORTI E AEROPORTI, RETI TELEMATICHE, PROTEZIONE CIVILE

1.1 LA IX LEGISLATURA

In materia di opere idrauliche, dal 2010 al 2014 numerose sono state le leggi di proroga (l.r. 52/2010, 12/2012, 11/2013, 15/2014) relative al termine per adempiere agli obblighi per i gestori in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo. Ad ogni proroga era evidenziato come si fosse nelle more di una revisione complessiva della disciplina. Da ultimo, con la legge regionale 43/2014 recante (Modifiche alla legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 “Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo”) la materia è stata ridisciplinata con significative innovazioni, concludendo il percorso iniziato. Tra i principali contenuti innovativi della legge si segnala l’istituzione del Catasto regionale degli invasi di competenza regionale, al fine di dotare la Regione di un quadro conoscitivo completo ed aggiornato degli impianti presenti sul territorio, anche se non ricadenti nell’ambito di applicazione della legge regionale 64/2009.

Sempre nell’ambito delle opere idrauliche, uno snodo importante si è realizzato con la legge regionale 18 marzo 2014, n. 14, che va a regolare normativamente il trasferimento di proprietà e la gestione dell’invaso di Bilancino. L’invaso di Bilancino assolve a tre finalità primarie: a) quella di garantire l’approvvigionamento idrico potabile e il miglioramento della qualità delle acque del fiume Arno, mediante l’integrazione delle portate estive del fiume; b) quella di riduzione del rischio di piena, mediante un effetto di laminazione pari a 15 milioni di metri cubi di capacità aggiuntiva, rispetto a quella del fiume Sieve; c) quella di favorire lo sviluppo del Mugello Val di Sieve, mediante una gestione organica dello stesso.

I suoi lavori, inizialmente avviati dal Consorzio per le risorse idriche Schema 23 furono completati grazie alla legge 23 dicembre 1992, n. 505 (Provvidenze a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dall’ottobre 1991 al luglio 1992 e da altre calamità naturali), ai sensi della quale la Regione Toscana ha istituito un apposito commissario (l.r. 12/1993). La legge regionale fa seguito alla stipula di un protocollo d’intesa tra la Regione Toscana ed i comuni di Bagno a Ripoli, Firenze, Calenzano, Campi Bisenzio, Cantagallo, Fiesole, Impruneta, Lastra a Signa, Montemurlo, Prato, Scandicci, Sesto Fiorentino, Vaiano, Vernio

proprietari dell'invaso di Bilancino ai sensi dell'articolo 2 bis della legge regionale 8 marzo 1993, n. 12 (Realizzazione opere geologiche per il completamento della diga di Bilancino/Gestione commissariale) e con il Comune di Barberino di Mugello, titolare del diritto d'uso sull'invaso ai sensi della medesima disposizione.

Nel protocollo i quattordici comuni proprietari hanno convenuto di trasferire alla Regione la proprietà pro quota dell'invaso e delle sponde ed il Comune di Barberino di Mugello si è impegnato a rinunciare al diritto d'uso contestualmente alla concessione allo stesso delle sponde dell'invaso.

Il protocollo ha costituito il primo passo per un nuovo modello di governance dell'invaso e la legge lo porta a definizione, in quanto la sua attuazione consentirà di superare le difficoltà emerse per la frammentazione della proprietà, assicurando una gestione dell'invaso univoca negli intenti e oggetto di una valutazione concordata tra i soggetti che sono prioritariamente coinvolti. Interessante è ricordare che all'articolo 4 si prevede la stipula di un accordo sostitutivo di provvedimento tra Regione, Comune di Barberino di Mugello, Autorità idrica integrata, Soggetto gestore del servizio idrico integrato (Publiacqua) e la Provincia di Firenze: si tratta di uno dei pochi esempi di utilizzo dello strumento previsto dall'articolo 11 della legge 241/1990. I contenuti essenziali dell'accordo sono in buona parte già determinati nella norma, ai commi 2 e 3.

La Regione ha ribadito la propria fondamentale funzione di indirizzo unitario anche nella materia dei lavori pubblici disciplinando ad inizio legislatura le opere di interesse strategico regionale. La legge regionale 35/2011 in materia di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche e private (di interesse regionale), perseguendo finalità di semplificazione ed accelerazione, ha definito strategiche quelle opere che contribuiscono allo sviluppo socioeconomico del territorio regionale.

Sono escluse dall'applicazione della legge le opere pubbliche per le quali l'interesse regionale è concorrente con l'interesse nazionale e per la cui realizzazione la normativa nazionale dispone specifiche procedure. La legge ha subito diversi aggiustamenti nel corso della legislatura. Alle fattispecie finanziate in modo prevalente a valere sulle risorse del bilancio regionale, anche di provenienza statale o comunitaria (è definito prevalente il finanziamento che copre più della metà del complessivo fabbisogno per la realizzazione dell'opera) e a quelle previste in piani o programmi approvati dagli enti locali, anche in forma associata, nell'esercizio di funzioni attribuite dalla Regione e attuativi di piani e programmi regionali, sono state aggiunte ulteriori fattispecie: le opere previste nel piano di ambito di cui all'articolo 19 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 e definite strategiche di interesse regionale nell'ambito del piano ambientale ed energetico regionale (PAER) di cui alla legge regionale 19

marzo 2007, n. 14 e quelle previste nei piani di ambito di cui all'articolo 27 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 .

In materia di infrastrutture, porti e aeroporti, con legge regionale 55/2011 è stato istituito il Piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM). Il PRIIM viene a costituire lo strumento per la definizione di strategie e modalità integrate di finanziamento per gli ambiti di intervento settoriale nei settori attinenti alla mobilità ed alle infrastrutture, per le connesse azioni trasversali volte a potenziarne l'efficacia. La Regione viene così dotata di uno strumento unitario attraverso cui impostare in modo sinergico obiettivi ed indirizzi per fornire risposta alle esigenze economiche e sociali del territorio regionale in materia di mobilità e infrastrutture. Il PRIIM, approvato dal Consiglio regionale con delibera 12 febbraio 2014, n.18, ha sostituito il piano regionale della mobilità e della logistica.

Sempre ad inizio legislatura, in materia di viabilità, per realizzare obiettivi di intermodalità, di migliore fruizione del territorio, di sviluppo infrastrutturale con valenza anche in ambito sanitario, sociale, turistico e sportivo, e per garantire lo sviluppo in sicurezza dell'uso della bicicletta sia in ambito urbano che extraurbano realizzando una rete ciclabile regionale e le relative infrastrutture, è stata approvata la legge regionale 6 giugno 2012, n. 27 (Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica). Si è trattato di una legge di iniziativa consiliare.

Altra importante novità della legislatura è stata l'istituzione della Autorità portuale regionale, per la gestione delle funzioni concernenti i porti di Viareggio, Giglio, Porto Santo Stefano e Marina di Campo, tramite la riallocazione di funzioni, precedentemente attribuite ai comuni, in base ai principi di adeguatezza, sussidiarietà e differenziazione, avvenuta con la legge regionale 28 maggio 2012, n. 23. Il livello regionale consente infatti la programmazione e la progettazione degli interventi portuali in una visione strategica d'insieme, necessaria per consentire il potenziamento e lo sviluppo della portualità toscana, nonché la razionalizzazione delle risorse in funzione dell'efficienza e della competitività del sistema. La Regione esercita queste competenze attraverso l'istituzione di un ente dipendente, denominato Autorità portuale regionale, al quale riconosce il ruolo di gestore globale della vita istituzionale, amministrativa ed economica del porto.

1.2 IL 2015

In materia di infrastrutture di rete, con legge regionale 13 aprile 2015 n. 48 (Istituzione del sistema informativo del catasto delle infrastrutture di rete) sono disciplinate le modalità attraverso le quali la Regione Toscana, in attuazione della normativa europea e nazionale di riferimento, assicura la disponibilità in modalità digitale dei dati relativi alle infrastrutture di rete del territorio, al fine di perseguire un corretto uso del sottosuolo, promuovere e

accrescere l'efficienza d'uso delle infrastrutture esistenti, agevolare e coordinare lo scambio di informazioni per la realizzazione delle infrastrutture per la fornitura e distribuzione dei servizi a rete e, in modo particolare, la posa della fibra ottica per le comunicazioni elettroniche a banda larga e a banda ultra-larga. La legge regionale istituisce il sistema informativo del catasto delle infrastrutture di rete, quale banca dati regionale idonea ad ospitare le informazioni relative alle infrastrutture di rete presenti nel territorio e, in particolare, nel sottosuolo. La norma dettaglia quali informazioni e quali contenuti costituiscono il sistema informativo del catasto delle infrastrutture di rete. E' previsto l'aggiornamento e il coordinamento fra il sistema informativo del catasto delle infrastrutture di rete, e il catasto regionale degli impianti, regolato dall'articolo 5 della legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione). In particolare l'articolo 3 chiarisce che il sistema informativo del catasto delle infrastrutture di rete è parte integrante del sistema informativo geografico regionale, di cui alla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), e del sistema informativo regionale, regolato dagli articoli 15 e seguenti della legge regionale 54/2009, in materia di sistema informativo e di sistema statistico regionale, e si conforma alle disposizioni e agli standard ivi previsti. Al fine di istituire e aggiornare il sistema informativo del catasto delle infrastrutture di rete, sono previsti obblighi informativi a carico dei soggetti pubblici e privati coinvolti, al fine di implementare il sistema informativo e rendere disponibili ai soggetti pubblici e alle aziende che svolgono servizi pubblici le informazioni di interesse per lo svolgimento delle proprie attività, a condizione che abbiano adempiuto agli oneri informativi al riguardo e ferma restando la tutela della sicurezza delle reti. Per agevolare l'acquisizione delle informazioni, i titolari e i gestori di infrastrutture di rete forniscono le informazioni alla Regione Toscana, nel formato in loro possesso e senza oneri aggiuntivi. I soggetti pubblici e privati previsti sono tenuti al costante aggiornamento delle informazioni conferite, di cui sono detentori, in caso di interventi di estensione della rete o di apertura di nuovi impianti.

In materia di sistema regionale della protezione civile, con l'approvazione della legge regionale 1 dicembre 2015 n. 76 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile. Modifiche alla l.r. 67/2003) si interviene a modificare la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67, con particolare riguardo alla disciplina dei contributi a ristoro dei danni subiti dai privati e dalle attività produttive a seguito di eventi calamitosi.

Il preambolo, nel suo considerato che si articola in quattordici punti, risulta volto a motivare soprattutto la scelta di eliminare la possibilità, da parte della Regione, di erogare contributi diretti ai privati ed alle imprese per il ritorno alle normali condizioni di vita nei territori colpiti da eventi calamitosi di rilevanza regionale o al ripristino di beni gravemente danneggiati. In luogo della corresponsione diretta di contributi per il ristoro dei danni subiti dai privati e dalle attività produttive, è introdotta l'erogazione di un contributo ai comuni,

compatibilmente con le disponibilità finanziarie, affinché venga da essi destinato all'aiuto dei nuclei familiari danneggiati.

La motivazione risiede nel mutato quadro economico-finanziario, sia statale, sia regionale, che ha comportato, negli ultimi anni, una costante e considerevole diminuzione delle risorse disponibili a livello nazionale e territoriale impedendo, di fatto, l'attuazione degli interventi di ripristino a seguito degli eventi calamitosi, specie relativamente ai beni dei privati e delle attività produttive; è, tuttavia, notevolmente aumentata la frequenza e la rilevanza, in termini di danni al patrimonio pubblico e privato, degli eventi calamitosi; tutti gli eventi occorsi negli ultimi anni, sia di rilevanza nazionale che regionale, hanno comportato comunque diffusi danni ai beni immobili e mobili di privati ed alle attività produttive e non è più finanziariamente possibile per la Regione procedere al ristoro diretto tramite procedura contributiva con risorse regionali dei danni causati dagli eventi calamitosi a privati.

L'articolo 26 della legge regionale 67/2003, come sostituito dalla legge in esame, prevede una deliberazione di Giunta regionale per concedere, nei casi di dichiarazione di stato di emergenza regionale, il contributo ai comuni colpiti.

La disposizione prevede l'introduzione, in luogo dei contributi diretti ai privati ed alle attività produttive per il ristoro dei danni, dell'erogazione di un contributo da corrispondere ai comuni, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, in caso di eventi calamitosi almeno di rilevanza regionale, affinché venga da essi destinato all'aiuto alle famiglie danneggiate più bisognose.

L'ammontare del contributo ai comuni è calcolato tenendo conto del numero dei nuclei familiari che hanno subito un danno ai beni immobili ed alle relative pertinenze adibite a propria dimora abituale e continuativa o ai beni mobili ivi contenuti a causa dell'evento ed all'indice di povertà relativa del medesimo comune.

Per le attività produttive, ivi comprese quelle agricole, invece, si prevede, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, di attivare misure agevolative, quali in particolare interventi di microcredito, concessione di garanzie per liquidità ed investimenti.

Con la legge regionale 29 dicembre 2015 n. 85 (Disposizioni in materia di acquisizione di lavori pubblici in circostanze di somma urgenza. Modifiche alla l.r. 38/2007) si modifica la legge regionale 13 luglio 2007, n. 38, in materia di contratti pubblici, in attuazione del passaggio delle funzioni e del personale provinciale alla Regione Toscana, così come previsto dagli articoli 2 e 8 della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22.

Tale acquisizione di nuove funzioni determina, da parte della Regione Toscana, la necessità di definire con maggiore puntualità le modalità di acquisizione di lavori pubblici in circostanze di somma urgenza, per assicurare una puntuale ed uniforme applicazione, da parte degli uffici regionali, della normativa nazionale di riferimento.

Con l'inserimento dell'articolo 59 bis nella legge regionale 38/2007 si stabilisce, in generale, che il regolamento attuativo della legge regionale in materia di contratti pubblici decreto del Presidente della Giunta regionale 27 maggio 2008, n. 30/R, di cui al comma 1 dell'articolo 59, venga a disciplinare le modalità per l'acquisizione di lavori in circostanze di somma urgenza prevista dall'articolo 176 del decreto del Presidente della Repubblica 207/2010. In particolare, si stabilisce che siano individuate le modalità per la selezione degli operatori economici, anche attraverso la predisposizione di un apposito elenco su base territoriale. Sia l'istituzione che l'utilizzo di tale elenco, pertanto, sono meramente facoltative; tuttavia, se utilizzato, l'elenco sarà alternativo alle ordinarie modalità di selezione degli operatori economici stabilite dalla normativa nazionale.

2. LE POLITICHE PER LA CASA

2.1 LA IX LEGISLATURA

In materia di politiche sociali per la casa, due importanti leggi sono state approvate nel corso della legislatura: la legge regionale 12 dicembre 2012, n. 75 recante misure urgenti per la riduzione del disagio abitativo ed istitutiva delle commissioni territoriali per il contrasto del disagio abitativo, finalizzata a realizzare la gradualità delle esecuzioni di rilascio degli alloggi, e la legge regionale 22 gennaio 2014 n. 5, in materia di alienazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica (ERP) finalizzata alla razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio di ERP.

Solo ad inizio del 2015, con la conclusione della legislatura, è stata infine profondamente innovata e modificata la disciplina in materia di assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, con la legge regionale 31 marzo 2015 n. 41, che reca innovazioni significative in materia di procedure, requisiti di accesso, bandi e graduatorie, punteggi e assegnazioni degli alloggi di ERP.

2.2 IL 2015

Con la legge regionale 3 febbraio 2015 n. 13 (Disposizioni per il sostegno alle attività delle agenzie sociali per la casa), di iniziativa consiliare, sono state disciplinate le agenzie sociali per la casa, quali soggetti giuridici privati senza finalità di lucro, che operano per l'inserimento abitativo degli individui e nuclei familiari svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi alle condizioni di mercato. Si è prevista una procedura di accreditamento per le agenzie e la concessione di contributi per le agenzie accreditate.

Le agenzie svolgono attività quali reperimento di alloggi sul mercato libero attraverso attività di mediazione e di garanzia ai proprietari, messa a disposizione di alloggi, non afferenti al patrimonio di edilizia residenziale pubblica, per forme di accoglienza emergenziali, secondo una percentuale minima e per un bacino territoriale di riferimento definiti con deliberazione della Giunta regionale; messa a disposizione di alloggi in favore dei nuclei familiari e dei soggetti che non riescono autonomamente, per condizioni economiche, anche temporanee, o per altre cause, a soddisfare il bisogno di una casa adeguata alle proprie necessità abitative; recupero degli alloggi in proprietà ai fini della loro piena funzionalità, e degli alloggi in disponibilità a qualunque titolo, previa convenzione con il soggetto proprietario; sostegno e mediazione sociale, culturale e linguistica, per il reperimento degli alloggi e per la loro gestione, anche in forma autonoma da parte dei soggetti interessati; svolgimento, in modo continuativo, di attività di informazione e orientamento all'utenza; svolgimento di attività di garanzia nei confronti dei proprietari degli alloggi intermediati per gli eventuali stati di insolvenza dettati da difficoltà economiche accertate, nonché per gli eventuali danni ai fabbricati, fatto salvo l'obbligo di rivalsa sui soggetti responsabili; sostegno economico temporaneo ai nuclei familiari o ai singoli per l'accesso alla casa o per il suo mantenimento.

Considerevoli innovazioni sono state apportate alla disciplina della assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, con l'approvazione della legge regionale 31 marzo 2015 n. 41 (Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96 "Disciplina per l'assegnazione, gestione, determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica").

In particolare il preambolo motiva perchè innovazioni significative sono apportate in materia di procedure, requisiti di accesso, bandi e graduatorie, punteggi e assegnazioni degli alloggi di ERP, modificando di poco la disciplina del canone. Si esplicita che, in base a principi di equità e giustizia sociale, occorre operare una rivisitazione della disciplina dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica già contenuta nella legge regionale 96/1996, volta ad introdurre più rigorosi requisiti di accesso e di permanenza negli alloggi, fattispecie di mobilità finalizzate ad evitare la cristallizzazione di situazioni di privilegio e fattispecie di annullamento e di decadenza dall'assegnazione; tuttavia alla luce della complessità e delicatezza della materia, non si è ritenuto per il momento opportuno introdurre nuove regole di determinazione del canone, in quanto la definizione di parametri economici con valori più attuali deve essere correlata a criteri di progressività e sostenibilità in relazione alla situazione economico sociale del nucleo familiare e alle caratteristiche sia dimensionali che qualitative dell'alloggio, ciò che richiede un congruo periodo di approfondimento e di sperimentazione. In relazione a quanto esposto nel preambolo si rende evidente la ragione per cui è utilizzata la tecnica della

novellazione, laddove, a fronte delle modifiche davvero rilevanti della disciplina in materia, sarebbe stato tecnicamente preferibile abrogare l'intera disciplina ed approvare un testo nuovo.

Si richiama l'attenzione anche sul dato che il preambolo e l'articolo sulle abrogazioni sono le uniche parti della legge a rimanere a se stanti, essendo tutto il resto configurato come modifiche della legge regionale 96/1996.

Le principali modifiche si possono così sintetizzare:

- per quanto riguarda i bandi di concorso, ossia i loro contenuti, le procedure per la presentazione delle domande e la relativa istruttoria, l'attività delle Commissioni per la formazione della graduatoria e le modalità di formazione della stessa, si è previsto di lasciare ai comuni ogni più ampia autonomia amministrativa, nel rispetto dei principi della legge, abrogando quindi tutti gli articoli contenenti riferimenti procedurali di dettaglio;
- si prevede che gli alloggi di ERP siano assegnati in base a tre distinte procedure:
 - a) assegnazione ordinaria dell'alloggio;
 - b) assegnazione in mobilità dell'alloggio;
 - c) utilizzo autorizzato dell'alloggio.
- la legge modifica i requisiti di accesso, e pertanto viene sostituita la "Tabella A" con l'"Allegato A".

Fra le novità più evidenti ivi contenute, è che si è ritenuto che il soddisfacimento dei bisogni abitativi debba prendere in considerazione un radicamento territoriale ulteriore rispetto alla sola residenza; si richiede pertanto, quale requisito per accedere al bando, residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale regionale da almeno 5 anni. Il testo della proposta di legge prevedeva un ambito più ristretto, coincidente con quello di riferimento del bando di concorso, l'ampliamento all'ambito regionale è conseguente ad un emendamento presentato in commissione in accoglimento delle istanze emerse nelle audizioni. In corrispondenza a questo requisito è stato inserito il paragrafo 1 dell'Allegato A, al fine di delimitare l'ambito di partecipazione, si stabilisce così che la domanda deve essere presentata al comune di residenza o al comune dove si svolge l'attività lavorativa.

Viene assunto come parametro di valutazione della situazione socio-economica l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Altra novità è che viene qualificato assegnatario tutto il nucleo familiare, inteso come ciascun componente del nucleo, definito tale dall'articolo 5 bis, comma 2, e cristallizzato al momento della domanda.

In particolare in considerazione del parere istituzionale espresso dalla Prima Commissione, dalle osservazioni dell'ufficio di assistenza legislativa, di

fattibilità e da emendamenti proposti dai commissari consiglieri di opposizione, il testo originario è stato modificato dalla commissione:

- per quanto riguarda le variazioni del nucleo familiare assegnatario consentite successivamente alla domanda di assegnazione sono state fatte salve anche quelle dovute a matrimonio (o convivenza more uxorio),
- si è previsto il livello minimo essenziale di pubblicità che i comuni e gli enti gestori devono garantire per i bandi e le procedure,
- è stata meglio determinata la durata del rapporto di locazione diverso dall'assegnazione ordinaria,
- è stato inserito un articolo che prevede la clausola valutativa,
- è stata inserita una norma transitoria con un articolo a sé stante, disciplinando in modo più compiuto la situazione dei soggetti assegnatari in base alla disciplina precedente.

In accoglimento di alcune istanze di soggetti rappresentativi degli interessi dei destinatari della legge, tre consiglieri di opposizione e uno di maggioranza hanno presentato, in commissione, due emendamenti sostanzialmente identici, e così l'originaria previsione di cui alla lettera h) del paragrafo 2 dell'Allegato A, che richiedeva fra i requisiti per partecipare al bando di assegnazione, l'assenza di occupazione abusiva di beni di proprietà pubblica o privata è stata modificata restringendo il campo, nel senso che resta preclusa la possibilità di fare domanda di assegnazione per chi occupa abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica.

In aula è stato inoltre inserito, con emendamento presentato dall'opposizione, un articolo che sospende per un periodo non superiore a dodici mesi e non inferiore a sei mesi, l'applicazione del calcolo in base all'indicatore ISEE della situazione economica che costituisce requisito di partecipazione al bando.

Il testo del novello articolo 40 quater della legge regionale 96/1996 così dispone "Al fine di verificare l'attuazione di prima applicazione, la Giunta regionale, per un periodo massimo di dodici mesi e non inferiore ai sei mesi dall'entrata in vigore del presente articolo, sospende l'applicazione di quanto previsto nell'allegato A, paragrafo 2, lettera c), incaricando l'Osservatorio sociale regionale di realizzare congrue simulazioni in ambito LODE".

In relazione alla qualità della normazione si evidenzia che la proposta di legge, inizialmente di 46 articoli è stata approvata come legge di 34 articoli in seguito alla ricollocazione in unico articolo finale di tutte le previsioni abrogative, solo l'articolo 28 è rimasto fuori dalle abrogazioni finali in quanto abrogativo di un comma e modificativo di altri commi di uno stesso articolo. Tecnicamente sarebbe stata più corretta la sostituzione dell'intero articolo, ma non essendo stato possibile si è ritenuto di far prevalere l'aspetto "modificativo" rispetto a quello abrogativo per non avere due modifiche (una modifica e una abrogazione) ad uno stesso articolo in due norme diverse di una stessa legge.

3. LA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI TRASPORTI NELLA IX LEGISLATURA

In materia di trasporti, nella finanziaria 2011, legge regionale 65/2010, sono contenute disposizioni di rilevanza considerevole in materia di trasporto pubblico locale su gomma ed anche su ferro.

In estrema sintesi, per razionalizzare il servizio ed i costi, a seguito dei tagli effettuati dal Governo centrale, il sistema viene ridisegnato: dal 1° gennaio 2012 è istituito un unico ambito territoriale ottimale per lo svolgimento delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale che coincide con la Regione Toscana ed a cui corrisponde un unico lotto di gara per l'affidamento dell'esercizio associato tra Regione, province e comuni, delle funzioni in materia di trasporto pubblico su gomma.

Le funzioni da esercitare in forma associata attengono all'espletamento delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di trasporto dei contratti scaduti o in scadenza per gli anni 2011, 2012, 2013, nonché alla gestione, controllo e vigilanza e monitoraggio di tali contratti.